



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2012
(OR. en)**

17481/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0350 (NLE)**

**STAT 50
FIN 1029
OC 731**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 18.12.2012

REGOLAMENTO (EU, Euratom) N. .../2012 DEL CONSIGLIO

del

**che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni
dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea
e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea nell'ambito dell'esame annuale 2012.
- (2) È opportuno stabilire i coefficienti correttori per la Croazia che saranno applicabili a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2012, la data "1° luglio 2010" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data "1° luglio 2012".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2012, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili da applicare per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente tabella:

1/07/2012	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	17 206,66	17 929,71	18 683,14		
15	15 207,82	15 846,87	16 512,77	16 972,19	17 206,66
14	13 441,17	14 005,98	14 594,53	15 000,58	15 207,82
13	11 879,75	12 378,95	12 899,13	13 258,01	13 441,17
12	10 499,71	10 940,92	11 400,68	11 717,86	11 879,75
11	9 279,99	9 669,95	10 076,29	10 356,63	10 499,71
10	8 201,96	8 546,62	8 905,76	9 153,53	9 279,99
9	7 249,17	7 553,78	7 871,20	8 090,19	8 201,96
8	6 407,05	6 676,28	6 956,83	7 150,38	7 249,17
7	5 662,76	5 900,72	6 148,68	6 319,74	6 407,05
6	5 004,94	5 215,25	5 434,40	5 585,60	5 662,76
5	4 423,53	4 609,41	4 803,10	4 936,73	5 004,94
4	3 909,66	4 073,95	4 245,14	4 363,25	4 423,53
3	3 455,49	3 600,69	3 752,00	3 856,38	3 909,66
2	3 054,07	3 182,41	3 316,14	3 408,40	3 455,49
1	2 699,29	2 812,72	2 930,91	3 012,45	3 054,07

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2013, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2012, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2012.

1	2	3	4	5
Stato / Sede	Retribuzione 1.7.2012	Trasferimento 1.1.2013	Pensione 1.7.2012	Pensione 16.5.2012
Bulgaria	58,4	57,4	100,0	
Rep. Ceca	80,6	74,5	100,0	
Danimarca	135,3	127,3	127,3	
Germania	95,8	96,6	100,0	
Bonn	94,1			
Karlsruhe	93,8			
Monaco	106,4			
Estonia	77,6	78,0	100,0	
Grecia	90,5	89,0	100,0	
Spagna	97,1	90,9	100,0	
Francia	117,7	109,2	109,2	
Irlanda	110,6	104,5	104,5	
Italia	104,2	97,4	100,0	
Varese	93,4			
Cipro	84,1	87,4	100,0	
Lettonia	77,6	74,7	100,0	
Lituania	71,4	69,5	100,0	
Ungheria	78,3	68,7	100,0	
Malta	83,3	83,7	100,0	
Paesi Bassi	105,3	100,9		100,9
Austria	106,4	103,2	103,2	
Polonia	74,2	66,4	100,0	
Portogallo	83,5	82,8	100,0	
Romania	68,8	60,0	100,0	
Slovenia	85,3	81,2	100,0	
Slovacchia	79,7	73,5	100,0	
Finlandia	122,1	113,8	113,8	
Svezia	131,9	123,8	123,8	
Regno Unito	147,8	118,9	118,9	
Culham	112,5			

A decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione europea, i coefficienti correttivi da applicare alle retribuzioni, ai trasferimenti e alle pensioni sono stabiliti come indicato nella seguente tabella.

Stato / Sede	Retribuzione	Trasferimento	Pensione
Croatia	78,6	73,9	100,0

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 927,23 EUR e a 1 236,30 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 173,42 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 378,94 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 257,11 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 92,57 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 513,98 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 369,49 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2013, l'indennità per chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km,
0,3854 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km,
0,6423 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,3854 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,1283 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km,
0,0619 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità per chilometro di cui sopra:

- 192,70 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
- 385,37 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 39,84 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 32,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 133,94 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 674,24 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 359,92 EUR, il limite superiore a 2 719,85 EUR e la detrazione forfettaria a 1 236,30 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

GRUPPO DI FUNZIONI	1/07/2012	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 931,57	6 054,92	6 180,84	6 309,37	6 440,58	6 574,52	6 711,24
	17	5 242,47	5 351,50	5 462,78	5 576,39	5 692,35	5 810,73	5 931,57
	16	4 633,43	4 729,79	4 828,15	4 928,56	5 031,05	5 135,67	5 242,47
	15	4 095,15	4 180,31	4 267,25	4 355,99	4 446,57	4 539,04	4 633,43
	14	3 619,40	3 694,67	3 771,50	3 849,93	3 930,00	4 011,72	4 095,15
	13	3 198,92	3 265,44	3 333,35	3 402,67	3 473,43	3 545,67	3 619,40
III	12	4 095,08	4 180,24	4 267,17	4 355,90	4 446,48	4 538,94	4 633,33
	11	3 619,36	3 694,63	3 771,45	3 849,88	3 929,94	4 011,66	4 095,08
	10	3 198,91	3 265,43	3 333,33	3 402,65	3 473,40	3 545,63	3 619,36
	9	2 827,29	2 886,09	2 946,10	3 007,36	3 069,90	3 133,74	3 198,91
	8	2 498,85	2 550,81	2 603,86	2 658,00	2 713,28	2 769,70	2 827,29
II	7	2 827,24	2 886,04	2 946,07	3 007,34	3 069,89	3 133,74	3 198,92
	6	2 498,74	2 550,71	2 603,76	2 657,92	2 713,20	2 769,63	2 827,24
	5	2 208,41	2 254,34	2 301,23	2 349,09	2 397,95	2 447,82	2 498,74
	4	1 951,81	1 992,41	2 033,85	2 076,15	2 119,33	2 163,41	2 208,41
I	3	2 404,47	2 454,37	2 505,31	2 557,30	2 610,37	2 664,55	2 719,85
	2	2 125,65	2 169,77	2 214,80	2 260,77	2 307,69	2 355,58	2 404,47
	1	1 879,17	1 918,17	1 957,98	1 998,62	2 040,09	2 082,43	2 125,65

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 852,92 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 505,67 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 019,95 EUR, il limite superiore a 2 039,88 EUR e la detrazione forfettaria a 927,23 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 897,33 EUR e il limite superiore a 2 111,36 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2012, le indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76¹ del Consiglio sono fissate a 388,67 EUR, 586,65 EUR, 641,41 EUR e 874,46 EUR.

¹ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2012, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68¹ del Consiglio si applica il coefficiente 5,610551.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1/07/2012	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	17 206,66	17 929,71	18 683,14	18 683,14	18 683,14	18 683,14		
15	15 207,82	15 846,87	16 512,77	16 972,19	17 206,66	17 929,71		
14	13 441,17	14 005,98	14 594,53	15 000,58	15 207,82	15 846,87	16 512,77	17 206,66
13	11 879,75	12 378,95	12 899,13	13 258,01	13 441,17			
12	10 499,71	10 940,92	11 400,68	11 717,86	11 879,75	12 378,95	12 899,13	13 441,17
11	9 279,99	9 669,95	10 076,29	10 356,63	10 499,71	10 940,92	11 400,68	11 879,75
10	8 201,96	8 546,62	8 905,76	9 153,53	9 279,99	9 669,95	10 076,29	10 499,71
9	7 249,17	7 553,78	7 871,20	8 090,19	8 201,96			
8	6 407,05	6 676,28	6 956,83	7 150,38	7 249,17	7 553,78	7 871,20	8 201,96
7	5 662,76	5 900,72	6 148,68	6 319,74	6 407,05	6 676,28	6 956,83	7 249,17
6	5 004,94	5 215,25	5 434,40	5 585,60	5 662,76	5 900,72	6 148,68	6 407,05
5	4 423,53	4 609,41	4 803,10	4 936,73	5 004,94	5 215,25	5 434,40	5 662,76
4	3 909,66	4 073,95	4 245,14	4 363,25	4 423,53	4 609,41	4 803,10	5 004,94
3	3 455,49	3 600,69	3 752,00	3 856,38	3 909,66	4 073,95	4 245,14	4 423,53
2	3 054,07	3 182,41	3 316,14	3 408,40	3 455,49	3 600,69	3 752,00	3 909,66
1	2 699,29	2 812,72	2 930,91	3 012,45	3 054,07			

¹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 134,08 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 205,58 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 709,33	1 991,37	2 159,06	2 340,88	2 538,00	2 751,73	2 983,46
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 234,70	3 507,10	3 802,44	4 122,63	4 469,81	4 846,21	5 254,32
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5 696,79	6 176,53	6 696,65	7 260,58	7 872,00		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
